

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
 pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

ORDINANZA DEL SINDACO N. 2 DEL 05-01-2022

Servizio Competente: TECNICO

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO AI FINI DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ENRICO MATTEI NEI GIORNI DI VENERDI 7 E SABATO 8 GENNAIO 2022

L'anno duemilaventidue addì cinque del mese di gennaio, il Sindaco;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 221 del 24 Dicembre 2021 con il quale è stato prorogato sull'intero territorio nazionale lo Stato di Emergenza da Covid-19 fino al 31 Marzo 2022;

VISTO l'andamento crescente della curva dei contagi da COVID-19 nella Regione Marche e anche all'interno del territorio comunale;

VISTO inoltre il crescente aumento dei contagi anche tra la popolazione scolastica e valutata la necessità di permettere l'esecuzione di un completo tracciamento anti Covid 19, prima della ripresa delle attività scolastiche a seguito delle festività natalizie;

RICHIAMATA l'ordinanza Sindacale n. 1 del 03/01/2022, avente ad oggetto: *“Sospensione dell'attività scolastica Complesso Scolastico Ricci – Spadoni e Scuola dell'Infanzia Mariele Ventre per i giorni 7-8 Gennaio 2022”* con la quale si è già disposto la sospensione dell'attività scolastiche per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di I grado presenti sul territorio comunale per i giorni 7 e 8 gennaio 2022”;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra richiamate e in accordo con il dirigente scolastico, di procedere alla sospensione delle attività didattiche per i giorni 7 e 8 gennaio 2022 anche dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Mattei, sito in Via Carlo Baiocchi 1;

VISTA la Legge 833 del 23/12/1978 art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTO la competenza all'adozione del presente atto ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con la presente si

ORDINA

Per i motivi suddetti, la Sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Mattei, sito in Via Carlo Baiocchi 1, per i giorni **07 e 08 gennaio 2022**;

DISPONE

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art 21 bis della L.n. 241/1990;

DISPONE INOLTRE


- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
 - ✓ - Al Sig. Prefetto di Fermo - PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it;
 - ✓ All' Autorità scolastiche di Amandola - PEC: apis004007@pec.istruzione.it;
 - ✓ Al Comando Polizia Municipale – mail: poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it;
 - ✓ Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - PEC: tap21360@pec.carabinieri.it;
 - ✓ Al Comando Stazione Corpo dei Carabinieri forestali di Montefortino PEC: fap43296@pec.carabinieri.it

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 C.P. e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del T.U.L.P.S.

RENDE NOTO

che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).


IL VICE-SINDACO
Sindaco
(Giuseppe Pochini)
Giuseppe Pochini